

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

ATTO DI COSTITUZIONE

ex art. 10 d.P.R. 1199/1971

in prosecuzione a ricorso straordinario

al Presidente della Repubblica

per la dott.ssa Rossella GRAVAGHI, C.F. [REDACTED] nata in data [REDACTED] e [REDACTED] rappresentata e difesa, in virtù di delega in calce al presente atto, dall'avv. Giuseppe Manfredi (C.F. MNFGPP63 M23G535S, fax 0523.337683, p.e.c. *manfredi.giuseppe@ordineavvocati-pc.it*), e Maria Grazia Picciano del Foro di Roma (c.f. PCCMGR64L42B519S, p.e.c. *riagrazia.picciano@ordineavvocatiroma.org*, fax: 065885272), presso il cui studio elegge speciale domicilio, in Roma, Circonvallazione Gianicolense 168,

contro:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE – USR PER L'EMILIA-ROMAGNA

e nei confronti di:

dott. ssa Carolina AIMI

per l'annullamento,

previa sospensione e/o adeguate misure cautelari:

1. degli atti, anche ignoti alla ricorrente, con cui l'Amministrazione intimata ha decretato il mancato superamento da parte della ricorrente della prova scritta sostenuta in data 21 marzo 2022 per la classe di concorso A022- *Italiano, Storia, Geografia nella Scuola Secondaria di I grado* per la Regione Emilia-Romagna, in relazione al concorso

ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. n. 499/2020, e non ha ammesso la ricorrente alla prova orale; 2. degli atti con i quali l'Amministrazione intimata ha corretto la detta prova scritta della ricorrente, e ha assegnato 0 punti alle risposte alle domande nn.12, 40 e 48 – cfr. docc. 5, 6; 3. dell'elenco degli ammessi alla prova orale nel detto concorso, nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente; 4. del questionario somministrato alla ricorrente per la prova scritta sostenuta nella parte relativa alle domande nn.12, 40 e 48, in quanto errato e/ o ambiguo e fuorviante – cfr. doc. 5; 5. degli atti della Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del DM n.326/2021 e degli altri organi della Amministrazione intimata aventi a oggetto la formulazione delle domande nn.12, 40 e 48; 6. dei verbali di svolgimento della prova scritta, e, in particolare, del verbale con cui alla ricorrente è stato attribuito un punteggio di soli 66 punti – cfr. doc. 6; 7. di tutti gli atti presupposti, conseguenti, o, comunque, connessi o collegati.

* * *

L'odierna ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe con ricorso straordinario al Capo dello Stato, ritualmente notificato agli intimati, del seguente letterale tenore:

Ecc.mo

CAPO DELLO STATO

RICORSO STRAORDINARIO

ex artt. 8 e ss. del d.P.R. 1199/1971

della dott.ssa **Rossella GRAVAGHI**, C.F. [REDACTED] nata in data [REDACTED] e [REDACTED] rappresentata e difesa, in virtù di delega in calce al presente atto, dall'avv. **Giuseppe Manfredi**, C.F. [REDACTED]

MNFGPP63M23G535S, fax 0523.337683, p.e.c. manfredi.giuseppe@ordineavvocati-pc.it, presso il cui studio elegge speciale domicilio, in Piacenza, Via S. Antonino, 28

contro:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE – USR PER L'EMILIA-ROMAGNA

e nei confronti di:

dott. ssa Carolina AIMI

per l'annullamento, previa sospensione:

1. degli atti, anche ignoti alla ricorrente, con cui l'Amministrazione intimata ha decretato il mancato superamento da parte della ricorrente della prova scritta sostenuta in data 21 marzo 2022 per la classe di concorso A022- Italiano, Storia, Geografia nella Scuola Secondaria di I grado per la Regione Emilia-Romagna, in relazione al concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. n. 499/2020, e non ha ammesso la ricorrente alla prova orale; 2. degli atti con i quali l'Amministrazione intimata ha corretto la detta prova scritta della ricorrente, e ha assegnato 0 punti alle risposte alle domande nn.12, 40 e 48 – cfr. docc. 5, 6; 3. dell'elenco degli ammessi alla prova orale nel detto concorso, nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente; 4. del questionario somministrato alla ricorrente per la prova scritta sostenuta nella parte relativa alle domande nn.12, 40 e 48, in quanto errato e/ o ambiguo e fuorviante – cfr. doc. 5; 5. degli atti della Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del DM n.326/2021 e degli altri organi della Amministrazione intimata aventi a oggetto la formulazione delle domande nn.12, 40 e 48; 6. dei verbali di svolgimento della prova scritta, e, in particolare, del verbale con cui alla ricorrente è stato attri-

buito un punteggio di soli 66 punti – cfr. doc. 6; 7. di tutti gli atti presupposti, conseguenti, o, comunque, connessi o collegati.

* * *

FATTO

L'odierna ricorrente nell'Università Cattolica ha conseguito con il massimo dei voti la laurea in Lettere con indirizzo filologico, e nell'Università di Parma un diploma di master in tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Terminati gli studi, ha sempre insegnato lettere, storia e geografia in scuole secondarie statali e paritarie con contratti a tempo determinato.

* *

Avendo i necessari requisiti, la ricorrente nel luglio 2020 ha dunque presentato domanda di partecipazione al concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con il decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n.499 del 2020, modificato dal decreto n.23/2022, per la classe di concorso A022- Italiano, Storia, Geografia nella Scuola Secondaria di I grado per la Regione Emilia-Romagna – cfr. doc. 4.

* *

Ai nostri fini va detto che il concorso si articola in una prova scritta e in una prova orale, e che, ai sensi dell'art.3, comma 5, del citato DD n.23/2022, "La valutazione della prova scritta è effettuata sulla base dei **quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti**" – cfr. doc. 2.

E che per la classe di concorso A022 il quadro di riferimento dispone che la prova scritta è “composta da cinquanta quesiti”, che “ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta”, e che “a ciascuna risposta corretta sono assegnati due punti; zero punti per risposta errata o non data. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti” – cfr. doc. 3.

** **

Lo scorso 21 marzo la ricorrente ha dunque sostenuto la prova scritta del detto concorso per la Regione Emilia-Romagna presso la sede dell'Istituto Copernico - Carpeggiani di Ferrara.

*In seguito, avendo avuto accesso ex lege n.241/1990 al verbale di correzione della sua prova, ella è venuta a conoscenza dell'esito della prova, ove, in (pretesa) applicazione di quanto disposto dal quadro di riferimento di cui s'è appena detto, le è stato attribuito un punteggio di soli 66 punti, inferiore al punteggio minimo di 70 punti – cfr. docc. 5, 6: e, pertanto, **non risulta essere stata ammessa alla prova orale** – a differenza ad esempio dell'odierna controinteressata, che invece ha conseguito il prescritto punteggio minimo.*

** **

La ricorrente è però rimasta sorpresa nell'apprendere che sono state ritenute errate le risposte da lei date alle domande nn.12, 40 e 48.

Come si vedrà meglio in appresso, in realtà anche le risposte date dalla ricorrente a questi quesiti sono senz'altro corrette: come ella ha appunto avuto modo di verificare anche interpellando una serie di esperti della materia.

Ma non solo.

*Nelle ultime settimane, anche grazie a diversi articoli pubblicati sulla stampa specializzata e su quella quotidiana, è divenuto notorio che **numerosi dei quesiti a risposta multipla** del concorso ordinario per il personale docente della scuola secondaria di questa o quell'altra classe di concorso **sono errati**, o perché è errata la risposta indicata come corretta dal Ministero, oppure perché delle quattro risposte che seguono a ciascuna domanda a essere esatte sono almeno due, anziché una sola.*

Tant'è che anche nella classe di concorso A022 diversi tribunali amministrativi regionali – e in primis il T.A.R. Lazio - proprio a fronte di questi vizi hanno accolto numerose istanze cautelari: ad esempio, risulta alla ricorrente che in relazione alla domanda 12 (che nei quesiti posti dagli USR di altre Regioni è numerata diversamente: trattasi comunque della domanda inerente la metrica in una delle stanze di Petrarca) istanze siffatte sono state accolte con le ordinanze nn.3713 e 3968/2022 del T.A.R. Lazio; che in relazione alla domanda 40 (anch'essa numerata diversamente altrove, ma comunque è la domanda che riguarda la valenza avversativa o conclusiva della espressione ebbene) l'istanza cautelare è stata accolta con l'ordinanza n.133/2022 del T.A.R. Liguria; che in relazione alla domanda 48 (che anch'essa altrove è numerata diversamente, ma riguarda la funzione fraseologica o servile del verbo fare) l'istanza cautelare è stata accolta con l'ordinanza n.344/2022 del T.A.R. Emilia-Romagna.

Ma non solo.

*Da ultimo proprio a fronte di vizi siffatti **lo stesso Ministero intimato in alcune classi di concorso diverse dalla A022 ha provveduto in sede di autotutela a ricalcolare i punteggi dei concorrenti**, e, di conserva, ad ammettere alla prova orale del concorso una serie di soggetti che in un primo tempo ne erano stato esclusi.*

** **

Ma non solo.

*Come, ancora una volta, si vedrà meglio in appresso, **da ultimo è intervenuta persino l'Accademia della Crusca a confermare che per almeno due dei quesiti in discorso le risposte date dalla ricorrente sono senz'altro corrette.***

*Ed è quasi inutile rappresentare **la giuridica rilevanza delle valutazioni dell'Accademia della Crusca**, ch  essa, secondo l'art.1 dello Statuto approvato nel 2011 dal Ministero per i Beni e le Attività culturali, è un ente pubblico – ha personalità giuridica pubblica - **la cui funzione, a mente dell'art.2 del medesimo Statuto, è appunto la ricerca scientifica sulla lingua italiana** – cfr. doc. 8.*

Quindi nell'ordinamento vigente viene riconosciuta la rilevanza della pubblica funzione specialistica dell'Accademia svolta in tema di lingua italiana: dal che non può che seguire anche una peculiare rilevanza giuridica dei pareri da essa espressi.

* *

Ciò nondimeno, l'Amministrazione intimata a tutt'oggi non ha preso in nessuna considerazione, e non ha in alcun modo riscontrato la richiesta trasmessale dalla ricorrente, con la quale viene richiesto al Ministero di rivalutare la di lei prova scritta – cfr. doc. 7.

Nonostante che detta richiesta sia argomentata in modo estremamente puntuale, sia corredata da estratti dei manuali e degli studi specialistici che dimostrano l'erroneità della valutazione della Amministrazione, e sia avvalorata da pareri resi da studiosi specialisti nei settori in cui vertono i quesiti dei quali qui si discute – cfr. docc. 10-21.

* *

Sull'interesse a ricorrere.

Detto questo, non può revocarsi in dubbio che qui la ricorrente ha senz'altro un preciso interesse a ricorrere.

Dato che, come s'è detto, le risposte date dalla ricorrente alle domande nn.12, 40 e 48 in realtà sono esatte, ella deve vedersi attribuiti ben sei punti in più di quelli assegnati in sede di correzione della prova scritta: e a questa stregua ella ottiene 72 punti, ossia un punteggio superiore a quello minimo, di 70 punti, che, come s'è visto, è prescritto per l'ammissione alla prova orale – alla di lei ammissione alla prova orale comunque si giungerebbe pure se ella ottenesse anche solo i quattro punti in più che le spettano secondo la valutazione dei quesiti a risposta multipla fatta dall'Accademia della Crusca.

** * **

I provvedimenti impugnati sono illegittimi, e vanno annullati, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Quanto a tutti gli atti impugnati: violazione di legge ed eccesso di potere. Violazione e/o falsa applicazione degli artt.1 e 3 della legge n.241/1990, del decreto del Ministro dell'Istruzione n.326/2021, dei decreti dipartimentali nn.499/2021 e 23/2022, degli artt.3 e 97 Cost. Eccesso di potere per contraddittorietà, violazione delle norme concorsuali, travisamento, errore sui presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta. Quanto agli atti della Commissione Nazionale ex art. 7 del DM n.326/2021 e degli altri organi della Amministrazione intimata aventi a oggetto la formulazione delle domande nn.12, 40 e 48: violazione di legge ed eccesso di potere. Violazione e/o falsa applicazione degli artt.1 e 3 della legge n.241/1990, del decreto del Ministro dell'Istruzione n.326/2021, dei decreti dipartimentali nn.499/2021 e 23/2022, degli artt.3 e 97 Cost. Eccesso di potere per contradditto-

rietà, violazione delle norme concorsuali, travisamento, errore sui presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta. Quanto agli altri atti impugnati: illegittimità derivata.

1.1.Premessa.

S'è detto che per la classe di concorso A022 il quadro di riferimento predisposto dalla Commissione nazionale ex art.7 del D.M. n.326/2021 prevede che la prova scritta è "composta da cinquanta quesiti", che "ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta", e che "a ciascuna risposta corretta sono assegnati due punti; zero punti per risposta errata o non data. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti" – cfr. doc. 3.

*E s'è anticipato che nel caso di specie la Commissione nazionale ha errato nel considerare sbagliate le risposte date dalla ricorrente alle domande nn.12, 40 e 48, perché **in realtà anche queste risposte sono senz'altro corrette.***

1.2.Quanto al quesito n.12.

Ma vediamo partitamente perché le risposte date dalla ricorrente a questi tre quesiti sono corrette, e dunque perché ella può pretendere che esse vengano valutate positivamente, con tutto quanto ne consegue.

Il quesito n.12 consiste nella disamina della metrica di un brano delle stanze di Petrarca.

Nel documento inerente la correzione della prova scritta della ricorrente da lei scaricato dal sito internet ministeriale la risposta data dalla ricorrente viene valutata come segue:

*"Da' be' rami scendea
(dolce ne la memoria)*

*una pioggia di fior' sovra 'l suo grembo;
 et ella si sedea
 humile in tanta gloria,
 coverta già de l'amoroso nembo.
 Qual fior cadea sul lembo,
 qual se le treccie bionde,
 ch'oro forbito et perle
 eran quel dì a vederle;
 qual si posava in terra, et qual su l'onde;
 qual con un vago errore
 girando pareva dir: Qui regna Amore.*

Nella citazione della IV stanza della canzone di Francesco Petrarca Chiare, fresche e dolci acque, quale verso costituisce l'inizio della sirima?

<i>*a</i>	<i>Qual su le treccie bionde</i>	
<i>b</i>	<i>Da' be' rami scendea</i>	
<i>c</i>	<i>Qual con un vago errore</i>	
<i>d</i>	<i>Qual fior cadea sul lembo</i>	<i>x</i>

Punteggio: 0,00" – cfr. doc. 5, pg.11.

Qui, come anche in seguito, l'asterisco indica quella che secondo il Ministero è l'unica risposta esatta, mentre la X indica la risposta data dalla ricorrente – cfr. doc. 5, pg.11.

1.3. In realtà qui l'inizio della sirima (più comunemente detta sirma) non è il verso che l'Amministrazione ritiene essere tale – "Qual su le treccie bionde" -, ma, piuttosto, è quello che ha indicato la ricorrente – "Qual fior cadea sul lembo".

Quindi l'unica risposta corretta è quella data dalla ricorrente anziché quella indicata dall'Amministrazione.

Gli è che la sirma è la seconda parte della strofa nella canzone petrarchesca che è collegata alla prima, costituita da due piedi, per mezzo di un verso detto chiave.

Dato che la canzone petrarchesca segue lo schema metrico abCabCcdeeDfF, nella strofa riportata nel quesito l'inizio della sirma, o sirima, è senz'altro la frase "Qual fior cadea sul lembo": ma sul punto si rinvia all'argomentata e puntuale richiesta di rivalutazione della prova formulata dalla ricorrente, qui prodotta sub doc. 7.

Il che è avvalorato dall'autorevole responso del prof. Pietro Beltrami, emerito dell'Università di Pisa, accademico della Crusca e autore di uno dei più accreditati manuali sulla metrica nella poesia italiana, che in proposito ha confermato alla ricorrente che "senza alcun dubbio nella stanza di Chiare, fresche e dolci acque il primo verso della sirma è il settimo, quindi nella stanza citata <Qual fior cadea sul lembo>. Poiché rima con l'ultimo del secondo piede, forma quella che con terminologia dantesca si dice <concatenatio> (quasi, ma non del tutto e non sempre, obbligatoria in una lunga tradizione), e il verso è stato anche detto "chiave" con terminologia non dantesca (per Dante "chiave" è un'altra cosa), ma in nessun caso il primo verso dopo i piedi si può considerare indipendente dalla sirma" – cfr. doc. 9.

Dello stesso avviso è stato poi anche il prof. Gino Belloni, membro del Consiglio direttivo dell'Ente Nazionale Petrarca e condirettore della rivista Studi petrarcheschi, in ciò confortato anche dall'opinione del prof. Paolo Trovato, ordinario di letteratura nell'Università di Ferrara:

"Questa volta vale, ben per lei, il primo caso. Infatti la concatenatio pulchra di cui scrive Dante è una combinazione, un meccanismo, non un verso (anche se poi la bibliografia parlando di verso chiave incita ai fraintendimenti). Ed io credo che abbia fatto bene Beltrami, di solito molto autorevole infatti, a interpretare le parole di Dante così. E dunque la risposta giusta è che <Qual fior> è incipit della sirma, deducendosene che in questo caso la concatenatio pulchra smentisca una possibile regolare

simmetria fronte sirma. Ha ragione lei. E per sua maggiore sicurezza, Paolo Trovato, da me sentito sul caso, conferma” – cfr. doc. 10.

1.4. Quanto al quesito n.40.

Il quesito n.40 consiste nella definizione della funzione di una congiunzione.

Nel documento inerente la correzione della prova scritta della ricorrente da lei scaricato dal sito internet ministeriale la risposta data dalla ricorrente viene valutata come segue:

“DOMANDA 40

“Gli avevo chiesto se poteva farmi un favore, ebbene ha rifiutato”

Quale funzione svolge la congiunzione ebbene?

<i>a</i>	<i>Avversativa</i>	<i>x</i>
<i>b</i>	<i>Disgiuntiva</i>	
<i>*c</i>	<i>Conclusiva</i>	
<i>d</i>	<i>Esplicativa</i>	

Punteggio: 0,00” – cfr. doc. 5, pg. 41.

1.5. In proposito la ricorrente, nella già richiamata richiesta di rivalutazione della sua prova scritta, aveva osservato che la frase del quesito pare essere stata estrapolata dall’esercizio 37 di pg. 472 del manuale Il bello dell’italiano curato da L. Serianni, V. Della Valle, G. Patota – cfr. doc. 7.

Pertanto ella s’era rivolta al più noto e autorevole dei curatori di detto volume, il prof. Luca Serianni, socio dell’Accademia della Crusca e dell’Accademia dei Lincei, e vicepresidente della Società Dante Alighieri, il quale le ha risposto confermando la correttezza della sua risposta:

“Gentilissima, sì, in effetti la frase sembra proprio estratta dal Bello dell’italiano (in cui, come avrà notato, non si chiedeva quale fosse la classificazione). Nel merito, ha

*ragione lei: **in quel contesto, ebbene ha valore piuttosto avversativo che conclusivo***

– cfr. doc. 11.

1.6. Ma non solo.

*La correttezza della risposta data dalla ricorrente a questo quesito è stata **confermata anche dall'Accademia della Crusca** – ossia dall'ente pubblico sub-statale che, come s'è detto, adempie alla funzione di svolgere la ricerca scientifica sulla lingua italiana - in un articolo di P. D'Achille e R. Librandi pubblicato appunto sul sito dell'Accademia (all'indirizzo: <https://accademiadellacrusca.it/sezioni/archivio-temi>), intitolato "Domande e risposte ai concorsi per l'insegnamento: facciamo più attenzione", nel quale si legge:*

*"Non c'è dubbio che ebbene abbia, in genere, funzione conclusiva, come indica la risposta d. Ma sul piano testuale i connettivi come ebbene sono polifunzionali e hanno valori semantici e pragmatici che dipendono dal contesto. Nel caso specifico, **non c'è dubbio che ebbene possa essere sostituito anche da ma e che dunque la funzione avversativa indicata nella risposta c (scelta da chi ci ha scritto) sia senz'altro corretta**, e che sia invece problematico parlare di funzione conclusiva di fronte a una semplice frase composta e non a un'unità testuale più ampia. C'è anche da dire che, tra i dizionari in uso, solo il Sabatini Coletti (il più attento ai valori testuali delle congiunzioni) fa osservare che in alcuni contesti ebbene assume anche valore avversativo. Ma il quesito sembra l'esempio classico di scelta multipla costruita male, perché probabilmente si è voluto creare un "trabocchetto" proprio partendo da ciò che si trova nei principali dizionari e costruendo la domanda per trarre in inganno, senza pensare che con riferimento alla frase proposta sarebbe quanto meno possibile una duplice risposta, con valore cioè di conclusione, ma con senso avversativo" – cfr. doc. 12, pg. 3.*

1.7. Quanto al quesito n.48.

E veniamo infine al terzo quesito, il n.48, che riguarda la struttura di una frase.

Nel documento inerente la correzione della prova scritta della ricorrente da lei scaricato dal sito internet ministeriale la risposta data dalla ricorrente viene valutata come segue:

"Domanda 48

“Se insistiamo a tenere il volume così alto, non ci faranno venire più a suonare in questo spazio”.

In quale funzione è usato il verbo fare nel periodo precedente?

<i>a</i>	<i>Ausiliare</i>	
<i>b</i>	<i>Fraseologica</i>	<i>x</i>
<i>*c</i>	<i>Causativa</i>	
<i>d</i>	<i>Servile</i>	

Punteggio: 0,00” – cfr. doc. 5, pg.39.

1.8.*La ricorrente, nella richiesta di rivalutazione della sua prova scritta, aveva osservato che praticamente tutti i manuali della scuola secondaria inseriscono l’azione causata dal soggetto tra quelle segnalate dai verbi fraseologici, sicché i verbi causativi vengono inclusi nella più ampia categoria dei fraseologici: e aveva allegato un serie di citazioni di detti manuali che confermano quest’asserto – cfr. doc. 7.*

1.9.*E anche qui la correttezza della risposta della ricorrente è confermata pure dall’Accademia della Crusca nel già citato articolo “Domande e risposte ai concorsi per l’insegnamento: facciamo più attenzione”, nel quale appunto si legge:*

“Non c’è dubbio che l’unica risposta certamente errata è la d. Ma accanto alla risposta a, quella indicata come corretta dal Ministero e che è senz’altro tale, anche la risposta b non può considerarsi errata, in quanto “faranno venire” è una struttura verbale perifrastica, e dunque si può parlare di funzione fraseologica del verbo fare in questo contesto. Forse potrebbe essere ammessa perfino la c (indicata da chi ci ha scritto), visto che la terminologia sul tema dei verbi modali non è uniforme nella manualistica e nella letteratura in materia” – cfr. doc. 12, pg. 2.

* *

2.*Sulla richiesta cautelare.*

Quanto al requisito del fumus si rinvia a tutto quanto sopra, sottolineando la palese illegittimità degli atti impugnati.

Quanto al requisito del periculum, va detto che la gravità e la irreparabilità del pregiudizio subito dalla ricorrente in conseguenza della persistente efficacia degli atti impugnati è, per così dire, in re ipsa.

*Se infatti essi non verranno sospesi, la ricorrente si troverà **impossibilitata a partecipare alla prova orale del concorso** – che a oggi non è ancora fissata, ma ovviamente verrà senz'altro fissata nei prossimi mesi.*

E, dunque, ella perderà la possibilità di partecipare all'unico concorso che, con tutta probabilità, per diversi anni le potrebbe dare la possibilità di essere assunta in ruolo nell'Amministrazione scolastica.

In altri termini – sia detto senza enfasi – senza un intervento cautelare la ricorrente perderà l'unica possibilità di coronare la sua carriera.

** * **

P.Q.M.

Si chiede l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti e degli atti impugnati.

Si versa contributo unificato di 650 euro tramite F24, la cui ricevuta viene allegata al presente ricorso.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1. Decreto Ministeriale n.326/2021;*
- 2. Decreto Dipartimentale n. 23/2022;*
- 3.Quadro di valutazione per la classe di concorso A022;*
- 4.Domanda di partecipazione al concorso della ricorrente;*
- 5.Stampa degli esiti della correzione della prova scritta della ricorrente;*
- 6.Verbaie dei risultati dell'aula 13 della prova scritta per l'Emilia Romagna;*
- 7. Istanza di rivalutazione della prova scritta della ricorrente;*
- 8.Statuto dell'Accademia della Crusca;*
- 9. Responso del prof. Beltrami;*
- 10.Responso del prof. Belloni;*
- 11.Responso del prof. Serianni;*

12. Articolo "Domande e risposta ai concorsi per insegnamento: facciamo più attenzione" pubblicato sul sito dell'Accademia della Crusca;

14-15. Stralci dei manuali allegati all'istanza di rivalutazione della ricorrente in ordine alla domanda 12;

16. Stralci dei manuali allegati all'istanza di rivalutazione della ricorrente in ordine alla domanda 40;

18-21. Stralci dei manuali allegati all'istanza di rivalutazione della ricorrente in ordine alla domanda 48;

22. Copia della ricevuta del versamento del contributo unificato.

Con osservanza.

Piacenza, 15 luglio 2022

avv. Giuseppe Manfredi

dott.ssa Rossella Gravaghi".

** **

In data 13 settembre 2022 l'Avvocatura Generale dello Stato per conto degli intimati Ministero dell'Istruzione e Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna ha notificato *un atto di opposizione al ricorso straordinario* con il quale chiede che il ricorso *venga deciso in sede giurisdizionale.*

** **

E' pacifico che qui **la competenza in ordine alla presente controversia è dell'intestato T.A.R. del Lazio:** come peraltro di recente ha affermato l'ordinanza n.4478/2022 della VII Sezione del Consiglio di Stato, in base alla considerazione che **"la procedura concorsuale di che trattasi riveste natura nazionale, mentre la competenza riservata alla dimensione regionale concerne solamente l'espletamento delle prove e l'inserimento successivo nella graduatoria di merito per la regione verso la quale il candidato ha manifestato interesse"**.

** **

Con il presente atto si costituisce pertanto in giudizio, ai sensi dell'art.10 del citato d.P.R. n.1199/1971, la dott.ssa Rossella Gravagli, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata, **riproponendo in sede giurisdizionale tutte le censure e i motivi dedotti del ricorso straordinario ritrascritto *supra*, e chiedendo che gli atti indicati in epigrafe siano annullati, e preliminarmente sospesi, e/o che nei confronti di essi vengano emanate adeguate misure cautelari, al fine di ammettere la ricorrente alle prove orali del concorso di cui è causa, rinviando per l'esposizione del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* a tutto quanto già esposto nel ricorso straordinario che è ritrascritto *supra*.**

* *

Si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile, e che per essa è già stato versato in sede straordinaria contributo unificato nella misura di euro 650,00, sicché a mente del punto L delle *Istruzioni sull'applicazione della disciplina in materia di contributo unificato nel processo amministrativo del Segretario generale della Giustizia Amministrativa*, nulla è dovuto per la prosecuzione della controversia in sede giurisdizionale.

* *

Si depositerà fascicolo di parte contenente i seguenti documenti:

A – atto di opposizione al ricorso straordinario del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna.

B – copia del ricorso straordinario notificato;

C – atti già depositati in una con il ricorso straordinario:

1. Decreto Ministeriale n.326/2021;

2. Decreto Dipartimentale n. 23/2022;

3. Quadro di valutazione per la classe di concorso A022;
4. Domanda di partecipazione al concorso della ricorrente;
5. Stampa degli esiti della correzione della prova scritta della ricorrente;
6. Verbale dei risultati dell'aula 13 della prova scritta per l'Emilia Romagna;
7. Istanza di rivalutazione della prova scritta della ricorrente;
8. Statuto dell'Accademia della Crusca;
9. Responso del prof. Beltrami;
10. Responso del prof. Belloni;
11. Responso del prof. Serianni;
12. Articolo "Domande e risposta ai concorsi per insegnamento: facciamo più attenzione" pubblicato sul sito dell'Accademia della Crusca;
- 14-15. Stralci dei manuali allegati all'istanza di rivalutazione della ricorrente in ordine alla domanda 12;
16. Stralci dei manuali allegati all'istanza di rivalutazione della ricorrente in ordine alla domanda 40;
- 18-21. Stralci dei manuali allegati all'istanza di rivalutazione della ricorrente in ordine alla domanda 48;
22. Copia della ricevuta del versamento del contributo unificato.

Piacenza, Roma, 22 settembre 2022

avv. Giuseppe Manfredi

avv. Maria Grazia Picciano

Firmato digitalmente da: GIUSEPPE MANFREDI
Data: 22/09/2022 12:19:54

Io sottoscritto avv. Giuseppe Manfredi, iscritto all'ordine degli avvocati di Piacenza con tessera n. 249/A assevero la conformità della presenta copia cartacea all'originale digitale del sujesteso atto di costituzione ex art.10 d.PR n.1199/1971 in prosecuzione a ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Piacenza, 22 settembre 2022

avv. Giuseppe Manfredi
Firmato digitalmente da: GIUSEPPE MANFREDI
Data: 22/09/2022 15:50:36